

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1150 pf 2019/2020 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto GALLI e Antonio GOZZI, e della società VIRTUS ENTELLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO GALLI, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Virtus Entella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto alcuni soggetti appartenenti al Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo al sig. Benati Michele, Responsabile delle strutture, al sig. Benedetti Nicola, Segretario Generale, al sig. Matteazzi Matteo, Direttore Generale, al sig. Rosso Vittorio Emanuele, Responsabile Tecnico, al sig. Superbi Matteo, Direttore Sportivo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 01/06/2020; del test eseguito in data 17/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 09/06/2020; del test eseguito in data 25/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 17/06/2020; del test eseguito in data 01/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 25/06/2020; del test eseguito in data 07/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 01/07/2020;

ANTONIO GOZZI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Virtus Entella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver fatto eseguire ad alcuni componenti del Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, in particolare, al sig. Benati Michele, Responsabile delle strutture, al sig. Benedetti Nicola, Segretario Generale, al sig. Matteazzi Matteo, Direttore Generale, al sig. Rosso Vittorio Emanuele, Responsabile Tecnico, al sig. Superbi Matteo, Direttore Sportivo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 8

giorni dal precedente del 01/06/2020; del test eseguito in data 17/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 09/06/2020; del test eseguito in data 25/06/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 17/06/2020; del test eseguito in data 01/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 25/06/2020; del test eseguito in data 07/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 01/07/2020;

VIRTUS ENTELLA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto GALLI e dal Sig. Antonio GOZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS ENTELLA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Roberto GALLI, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Antonio GOZZI e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società VIRTUS ENTELLA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina